

Richiamo alle armi: cosa succede davvero in Italia in caso di conflitto. Obblighi, età di mobilitazione e conseguenze penali per chi non si presenta.

Pubblicato il 12/03/2026

La **Costituzione italiana**, all'articolo 11, afferma un principio fondamentale: **«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»**.

Ma cosa accadrebbe se fosse invece l'Italia a venire attaccata? In quel caso, lo Stato potrebbe obbligare i cittadini ad andare in guerra? **La risposta è sì, senza particolari interpretazioni.**

Proprio nei momenti di tensione internazionale torna infatti una domanda precisa: **in caso di guerra l'Italia potrebbe richiamare i cittadini alle armi? E chi sarebbe obbligato a presentarsi? E cosa succederebbe a chi non lo fa?** La risposta si trova nel quadro

normativo italiano, che **non è affatto scomparso con la sospensione della leva obbligatoria**.

Al contrario, **le basi giuridiche della mobilitazione militare esistono ancora oggi**.

Il principio costituzionale: la difesa della Patria

Il fondamento giuridico è contenuto nell'**articolo 52 della Costituzione italiana**, che stabilisce:

> *«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.»*

Il principio è chiaro: **la difesa dello Stato non è solo compito delle Forze Armate professionali, ma un dovere che coinvolge i cittadini**, nei limiti stabiliti dalle leggi.

La leva obbligatoria non è abolita: è sospesa

Un punto spesso frainteso riguarda la leva militare.

In Italia **la leva non è stata abolita**, ma **semplicemente sospesa** nel 2005 con la trasformazione delle Forze Armate in uno strumento interamente professionale.

Questo significa che **l'impianto normativo non è stato cancellato**. In caso di necessità straordinarie, come una guerra o una grave crisi internazionale, **lo Stato potrebbe riattivare la leva attraverso un provvedimento legislativo**, rendendo nuovamente operative le procedure già previste dall'ordinamento militare.

Un aspetto poco noto è che **le liste di leva non sono mai state eliminate**.

Ogni anno:

- i **Comuni compilano le liste di leva dei cittadini che compiono 17 anni**
- i dati sono gestiti **dagli uffici anagrafici comunali**
- le informazioni vengono trasmesse alle autorità competenti

Si tratta di una procedura amministrativa che **continua ad esistere proprio per consentire allo Stato di avere un quadro aggiornato dei potenziali arruolabili**.

Mobilitazione generale: lo strumento reale in caso di guerra

In realtà, in caso di guerra o grave minaccia alla sicurezza nazionale, **lo Stato non partirebbe necessariamente dalla leva obbligatoria**.

Lo strumento principale previsto dalla normativa italiana è la **mobilitazione generale**, disciplinata dal **Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010)**.

La mobilitazione è il provvedimento con cui lo Stato **trasforma rapidamente il sistema militare da assetto di pace ad assetto di emergenza o di guerra**, richiamando personale, risorse e capacità necessarie alla difesa nazionale.

La mobilitazione viene deliberata dal **Consiglio dei Ministri** e dichiarata con **decreto del Presidente della Repubblica**.

In questo scenario il richiamo non avverrebbe tutto insieme, ma **per fasi successive**.

Chi potrebbe essere chiamato alle armi

In uno scenario di mobilitazione nazionale, lo Stato **non partirebbe da zero**. L'ordinamento militare italiano prevede infatti **una struttura di richiamo progressiva**, che distingue tra cittadini che non hanno mai prestato servizio e personale già addestrato appartenente alla **riserva militare**.

Per i cittadini che **non hanno mai svolto il servizio militare**, la fascia di età potenzialmente coinvolta in caso di riattivazione della leva è generalmente compresa tra **18 e 45 anni**.

Questa è la fascia anagrafica tradizionalmente considerata idonea per l'arruolamento. In caso di mobilitazione, i cittadini verrebbero prima sottoposti **alle visite di idoneità fisica e psico-attitudinale**, e successivamente assegnati ai reparti o ai ruoli di supporto necessari alle Forze Armate.

Diversa è la situazione per chi **ha già prestato servizio nelle Forze Armate**. In questo caso la normativa prevede che il personale in congedo entri a far parte della cosiddetta **riserva**, cioè un bacino di militari già formati e addestrati.

Per questa categoria, l'obbligo di richiamo può estendersi più a lungo, generalmente **fino a 56 anni di età**. Per gli **ufficiali**, soprattutto quelli in congedo o appartenenti alla riserva selezionata, il limite può essere anche più alto, perché il loro ruolo è spesso legato **alla pianificazione, al comando o a funzioni specialistiche**.

Gli ex militari costituiscono **la prima riserva operativa dello Stato**. Questo perché un militare già formato **può essere reinserito molto più rapidamente nei reparti**, riducendo tempi di addestramento e consentendo una mobilitazione più efficace.

In uno scenario operativo realistico, lo Stato procederebbe generalmente in questo ordine:

1. **richiamo degli ex militari della riserva**
2. utilizzo di **personale civile con competenze tecniche utili alla difesa** (medici, ingegneri, tecnici, specialisti informatici)
3. eventuale **riattivazione della leva per nuove classi di cittadini**

La chiamata riguarda solo i cittadini maschi?

Secondo **la normativa attualmente in vigore**, la leva obbligatoria, se venisse riattivata, **riguarderebbe esclusivamente i cittadini maschi**.

Il riferimento è al **Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010)**, che mantiene ancora l'impianto storico della leva. Le **liste di leva**, infatti, continuano ad essere formate ogni anno dai Comuni **solo per i cittadini maschi che compiono 17 anni**.

Questo significa che, **nel quadro normativo attuale**, in caso di riattivazione della leva o mobilitazione generale l'obbligo di presentarsi riguarderebbe **gli uomini**, mentre **le donne non sarebbero soggette a chiamata obbligatoria**.

Le donne possono comunque servire nelle Forze Armate, ma **solo su base volontaria**. L'accesso femminile è stato introdotto in Italia nel **2000**, consentendo alle donne di arruolarsi in tutti i ruoli delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Affinché anche le donne possano essere soggette a leva obbligatoria, **sarebbe necessaria una modifica della legge**, perché l'attuale sistema normativo della leva continua a riferirsi esplicitamente **alla popolazione maschile**.

Cosa succede se non ci si presenta

Il mancato rispetto degli obblighi militari può comportare **conseguenze penali molto severe**, previste dal **Codice Penale Militare di Pace e dal Codice Penale Militare di Guerra**.

Mancata presentazione alla chiamata

Se un cittadino convocato **non si presenta all'arruolamento**, può incorrere nel reato storicamente definito **renitenza alla leva**.

In caso di mobilitazione o ripristino della leva, la mancata presentazione può comportare **pene detentive fino a diversi anni di reclusione**, oltre all'obbligo di adempiere comunque al servizio militare.

Diserzione

La situazione diventa più grave se la persona è già stata incorporata nelle Forze Armate.

La **diserzione** si verifica quando un militare:

- si allontana dal reparto senza autorizzazione
- oppure **non si presenta al reparto dopo l'incorporazione**

Secondo il Codice Penale Militare:

- **in tempo di pace** la diserzione può essere punita con la reclusione militare **fino a 5 anni**
- **in tempo di guerra** la pena può arrivare **fino a 15 anni di reclusione**, a seconda delle circostanze

Passaggio al nemico

Il reato più grave è il **passaggio al nemico**, che riguarda comportamenti come:

- fornire informazioni o assistenza alle forze nemiche
- collaborare con il nemico
- combattere o operare a favore di forze ostili

Secondo il **Codice Penale Militare di Guerra**, il reato di **passaggio al nemico** può essere punito con **l'ergastolo**. In passato, per le ipotesi più gravi, la normativa **prevedeva anche la pena di morte**, rimasta formalmente nel codice fino al **1994**, quando è stata definitivamente

abolita dall’ordinamento italiano. Oggi, quindi, **la sanzione massima prevista è l’ergastolo**.

Un sistema giuridico ancora pienamente operativo

Nonostante la professionalizzazione delle Forze Armate, **l’Italia conserva ancora l’intero apparato normativo per una mobilitazione militare**.

Esistono ancora:

- il **principio costituzionale della difesa della Patria**
- le **liste di leva gestite dai Comuni**
- le **norme che consentono di riattivare la leva**
- gli strumenti di **mobilitazione previsti dal Codice dell’Ordinamento Militare**
- il **sistema penale militare che disciplina gli obblighi di servizio**

Si tratta di un impianto legislativo pensato per **garantire allo Stato la possibilità di mobilitare rapidamente uomini, competenze e risorse in caso di conflitto o grave emergenza nazionale**.